

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2695

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ALBERTO GIORGETTI**

Modifica all'articolo 106 del testo unico sulle tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di competenze dei centri di informazione e consulenza nelle scuole secondarie superiori

Presentata il 26 aprile 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico sulle tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, prevede che in tutte le scuole secondarie superiori vengano istituiti dei centri di informazione e consulenza (CIC), normalmente gestiti dalle aziende sanitarie locali, ai quali gli studenti possono rivolgersi per un colloquio riservato con un operatore socio-sanitario, di solito uno psicologo, nell'assoluto rispetto dell'anonimato (articolo 106 del citato testo unico). L'intento del legislatore, nel prescrivere l'anonimato, era finalizzato a far emergere il disagio giovanile, con particolare riferimento alle conseguenze dell'assunzione di droghe, qualora questo stentasse a trovare adeguato rimedio in ambiente familiare.

Questa soluzione legislativa presenta aspetti discutibili perché, se non viene correttamente interpretata e regolamen-

tata, può attribuire allo psicologo le funzioni tipiche dei genitori, ponendolo anche in contrapposizione ad essi.

La garanzia dell'anonimato deve comunque collocarsi in un più ampio contesto legislativo, che riconosce e garantisce la potestà genitoriale (articolo 30 della Costituzione), il diritto/dovere dei genitori di scegliere le cure sanitarie per i propri figli (decreto legislativo n. 229 del 1999), che impone di denunciare alle autorità competenti eventuali violazioni accertate o presunte da parte degli stessi familiari (articolo 331 del codice di procedura penale), e altre disposizioni di legge.

Si presta inoltre a facili abusi da parte degli operatori sanitari, qualora questi interferiscano con la sfera dei valori etici, culturali e comportamentali di cui lo studente è portatore, valori che sarebbero facilmente conculcati nel minore per ef-

fetto della presunta superiorità scientifica del consulente.

In tale contesto si ritiene dunque che la prevenzione dei pericoli connessi all'assunzione di droghe debba necessariamente tenere conto che la famiglia riveste un ruolo preminente nell'educazione dei figli ed è quindi necessario il suo coinvolgimento ogniqualvolta ci si trovi di fronte ad una situazione critica, che richieda una consulenza specialistica (la famiglia ha il diritto di scegliere la migliore cura per i propri figli); che l'assunzione di droghe è sempre un « disvalore » e che è quindi deprecabile ogni comportamento o affermazione di tolleranza verso un « uso gestito » delle sostanze stupefacenti di ogni tipo, comprese le cosiddette « droghe leggere »; che l'attività di prevenzione non può fondarsi sulla lettura del disagio giovanile in chiave prettamente « psicopatologica », ma

deve puntare alla valorizzazione delle energie positive, che quasi sempre possono risolvere in modo naturale i diversi problemi dell'età evolutiva; che se l'operatore sanitario viene a conoscenza di violenze o abusi sui minori ha l'obbligo di avvisare l'autorità competente.

La formulazione dell'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 si presta ad un'applicazione distorta dell'attività dei CIC nelle scuole superiori. Questa può risultare efficace solo se cerca di favorire il coinvolgimento della famiglia, anziché allontanare di fatto il minore dai genitori ritenuti incapaci o poco comprensivi. Infatti solo un tribunale può sancire l'incapacità genitoriale.

È necessario quindi procedere alla modifica dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: « centri di informazione e consulenza » sono inserite le seguenti: « , di seguito denominati "CIC" »

2. Il comma 2 dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

« 2. I CIC possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze con azioni locali, dirette e permanenti ».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. L'attività di informazione e consulenza dei CIC nei confronti dei singoli studenti deve tenere conto del ruolo preminente della famiglia nell'educazione dei figli e del suo diritto ad essere tempestivamente informata, salvo quanto stabilito al comma 2-ter, nei casi in cui emergano situazioni o patologie che mettono a rischio l'integrità psicofisica del minore, in particolare in caso di:

a) tossicodipendenza, abuso o uso di sostanze stupefacenti;

b) malattie organiche, infezioni manifeste o ad alto rischio;

c) situazioni psico-patologiche connotate da sintomatologia depressiva grave o a rischio evolutivo, grave inibizione, disturbi alimentari;

d) sintomi autolesionistici manifesti o a rischio evolutivo;

e) abusi sessuali;

f) violenze di ogni genere;

g) attività criminali.

2-ter. In caso di accertata o sospetta violenza sul minore da parte della famiglia, gli operatori del CIC sono tenuti a denunciare il fatto alle autorità competenti senza informarne la famiglia.

2-quater. Nella attività di consulenza svolta ai sensi del comma 2, gli operatori dei CIC devono tenere conto del diritto dei genitori di scegliere gli interventi ritenuti più idonei per la tutela e la promozione dell'integrità psicofisica dei figli minorenni; devono inoltre evitare di favorire o avallare comportamenti dettati dall'opinione che l'assunzione di droghe non comporti gravi danni ovvero sia configurabile quale libera scelta individuale, informando con chiarezza lo studente sugli effetti nocivi di tutte le sostanze stupefacenti, comprese le cosiddette droghe leggere.

2-quinquies. L'attività di informazione e consulenza dei CIC si svolge su due livelli di intervento:

a) la semplice valutazione dei quesiti posti dallo studente all'operatore, il quale deve rispondere in base alle proprie conoscenze mediche e psicologiche, evitando di invadere la sfera dei valori etici, culturali e comportamentali di cui lo studente è portatore. Tale tipo di consulenza è prestata senza richiedere le generalità dello studente, ma non può protrarsi per più di tre incontri. In ogni caso, i genitori devono essere informati preventivamente dell'esistenza di questo servizio all'interno della scuola e della possibilità che i loro figli vi accedano in anonimato;

b) qualora l'operatore riscontri problemi, che a suo giudizio richiedono la prosecuzione della consulenza a livello specialistico, ne dà tempestiva comunicazione ai genitori e ne richiede il preventivo consenso prima di continuare ogni altra attività di consulenza nei confronti del minore interessato ».

